

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 58

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di regolamento recante recepimento della direttiva 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e recante modificazione della direttiva 2001/25/CE

(Parere ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 6 febbraio 2007, n. 13)

Trasmesso alla Presidenza il 16 gennaio 2009

**SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE
"RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2005/45/CE RELATIVA AL RECIPROCO
RICONOSCIMENTO DEI CERTIFICATI RILASCIATI DAGLI STATI MEMBRI
ALLA GENTE DI MARE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2001/25/CE DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 4 APRILE 2001 RELATIVA
AI REQUISITI MINIMI DI FORMAZIONE PER LA GENTE DI MARE".**

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il codice della navigazione, approvato con Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modifiche;

Visto il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, recante adesione alla Convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, concernente il regolamento di attuazione delle direttive 94/58/CE e 98/35/CE relative ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare.

Vista la nota MSC/Circ. 1089 del 6 giugno 2003 con la quale l'Organizzazione Internazionale Marittima invitava i Governi aderenti alla Convenzione STCW '95, nella sua versione aggiornata, ad adottare delle misure atte a prevenire pratiche fraudolente per l'emissione di certificati adeguato;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 119, concernente l'attuazione della direttiva 2002/84/CE in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato da navi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2006, n. 246, concernente il regolamento di attuazione delle direttive 2003/103/CE e 2005/23/CE che modificano la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare;

Visto l'articolo 6, comma 1, della legge 6 febbraio 2007, n. 13, concernente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europea - Legge comunitaria 2006" e, in particolare, l'allegato C);

Visto l'art. 292 bis del codice della navigazione, approvato con decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 ottobre 2008;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 20 novembre 2008 ;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 4309/2008, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 dicembre 2008;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del ;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche europee, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'ambiente e tutela del territorio e del mare;

EMANA
il seguente regolamento

Art. 1

(Modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324)

1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, è sostituito dal seguente:

"1. Il presente regolamento si applica ai lavoratori marittimi italiani, ai cittadini di Stati membri e ai cittadini di Paesi terzi titolari di un certificato rilasciato da uno Stato membro, che prestano servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana adibite alla navigazione marittima, ad eccezione:

- a) delle navi da guerra, ausiliarie della Marina militare ed altre navi di proprietà o gestite dallo Stato od adibite solo a servizi governativi non commerciali;
- b) delle navi da pesca;
- c) delle unità da diporto che non effettuano alcun traffico commerciale;
- d) delle imbarcazioni di legno di costruzione rudimentale."

Art. 2

(Modifiche all'articolo 2 del D.P.R. n. 324/2001)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del D.P.R. 324/2001, dopo la lettera nn) sono aggiunte le seguenti:

nn-bis) "Convalida" il documento valido emesso dall'autorità competente di uno Stato membro;

nn-ter) "Riconoscimento" l'accettazione, da parte delle autorità competenti di uno Stato membro ospitante, del certificato o del certificato adeguato rilasciato da un altro Stato membro;

2. Al comma 1 dell'articolo 2 del D.P.R. 324/2001, dopo la lettera pp) è aggiunta la seguente:

pp-bis) "Stato membro ospitante" lo Stato membro in cui un marittimo chiede il riconoscimento del suo certificato adeguato (dei suoi certificati adeguati) o di un altro certificato (o di altri certificati);

Art. 3

(Modifiche all'articolo 4 del D.P.R. 324/2001)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 del D.P.R. 324/2001, è aggiunto il seguente:
 "2 bis) Per i certificati adeguati relativi all'espletamento di funzioni di comandante e primo ufficiale, rilasciati dalle autorità competenti di uno Stato membro a cittadini di Stati membri dell'Unione Europea, ai sensi dell'Annesso alla Convenzione STCW '78, nella sua versione aggiornata, si applicano le disposizioni dell'art. 292 bis del codice della navigazione.
 Al fine della salvaguardia della vita umana in mare e della tutela della sicurezza del lavoro e della navigazione, nelle more della definizione delle procedure di cui al comma 2 dell'art. 292 bis del codice della navigazione, la conoscenza della lingua italiana e della normativa italiana da parte dei cittadini di Stati membri è attestata dall'armatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. **Tale forma di attestazione può essere validamente utilizzata unicamente nei primi sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.**"
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 del D.P.R. 324/2001, è aggiunto il seguente:
 "3 bis. I certificati adeguati sono rilasciati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, redatti su carta valori con oneri a carico del richiedente."
3. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 del D.P.R. n. 324/2001, è aggiunto il seguente:
 "5 bis. La convalida della decisione di riconoscimento di un certificato è rilasciata su carta valori dalle rappresentanze diplomatiche consolari all'estero, ai sensi degli artt. 20 e 127 del codice della navigazione, con oneri a carico del richiedente."
4. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, i certificati adeguati e le convalide sono conformi ai modelli di cui, rispettivamente, agli allegati 1 e 2 del presente decreto.

Art. 4

(Abrogazione dell'articolo 7 del D.P.R. 324/2001)

1. L'articolo 7 del D.P.R. 324/2001, è abrogato.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 21 del D.P.R. 324/2001)

1. L'articolo 21 del D.P.R. 324/2001, è sostituito dal seguente:
 "21 (Viaggi costieri). 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo di navi adibite alla navigazione costiera.
2. Con provvedimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione Generale del trasporto marittimo, lacuale e fluviale, sono determinate eventuali disposizioni più favorevoli in materia di requisiti di accesso relativi all'istruzione ed alla formazione per i lavoratori marittimi che prestano la propria opera a bordo di unità adibite esclusivamente a viaggi costieri. I relativi provvedimenti sono comunicati in maniera dettagliata alla Commissione europea.

3. I lavoratori marittimi che prestano servizio su nave che effettua viaggi più estesi dei viaggi costieri, intesi secondo la definizione adottata, ed entra in acque non comprese in tale definizione, devono soddisfare gli appropriati requisiti previsti dalla convenzione STCW."

Art. 6

(Modifiche all'allegato I del D.P.R. 324/2001)

1. Dopo il punto 1., Capitolo I dell'allegato I al D.P.R. n.324/2001, è aggiunto il seguente:

"1 bis. I marittimi in possesso di un certificato adeguato imbarcati su navi battenti bandiera italiana, sono in possesso delle adeguate competenze linguistiche e conoscenza della lingua italiana e delle normative italiane, come indicato nelle sezioni A-II/1, A-III/1, A-IV/2 e A-II/4 del Codice STCW."

Art. 7

(Diniego di certificati o di convalide)

1. Fatta salva la ricorribilità con ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica a seguito dell'assunzione del carattere della definitività dei provvedimenti, avverso il provvedimento di diniego del certificato adeguato o della convalida è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale del trasporto marittimo, lacuale e fluviale.

Art. 8

(Clausola d'invarianza)

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono all'esecuzione dei compiti loro affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



